

Le questioni e il quadro normativo

Laboratorio esperienziale di
Diritto internazionale privato UE

Le materie oggetto del giudizio

Separazione personale tra coniugi

Responsabilità genitoriale

Obbligazioni alimentari → mantenimento

a) del coniuge

b) dei figli



Ambito di applicazione

Regolamento (CE) n. 2201/2003: competenza giurisdizionale

Regolamento (UE) n. 1259/2010: legge applicabile

Regolamento (CE) n. 2201/2003

- Si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle «*materie civili relative... al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio*» (art. 1 par. 1 lett. a) ...
- Ma si applica «*solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale*» e non riguarda «*questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali*» (cons. n. 8)
- Non si applica alle obbligazioni alimentari (art. 1 par. 3 lett. e), MA → cons. n. 11: possibile concentrare in unico foro la competenza riguardo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e alle connesse obbligazioni alimentari → art. 3 lett. c reg. n. 4/2009

Regolamento (UE) n. 1259/2010

- **16 Stati membri «partecipanti»** = partecipano alla cooperazione rafforzata → per determinare la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale applicano le norme di conflitto contenute nel regolamento n. 1259/2010 invece di quelle nazionali:
 - a) Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, *Italia*, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia e Ungheria: decisione Consiglio n. 2010/405/UE; cfr. considerando n. 6 e n. 7 reg.
 - b) Lituania (a partire dal 22 maggio 2014): decisione Commissione n. 2012/714/UE
 - c) Grecia (a partire dal 29 luglio 2015): decisione Commissione n. 2014/39/UE
- **12 Stati membri «non partecipanti»**: Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, *Regno Unito*, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Svezia

Regolamento (UE) n. 1259/2010

- Si applica «*al divorzio e alla separazione personale*» (art. 1 par. 1) → coerenza con il regolamento n. 2201/2003 (cons. n. 10), salvo per l'annullamento del matrimonio
- Materie escluse «*anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o di separazione personale*» (art. 1 par. 2): *inter alia*
 - i) effetti patrimoniali del matrimonio, *i.e.* effetti del divorzio o della separazione sui rapporti patrimoniali
 - ii) obbligazioni alimentari
 - iii) responsabilità genitoriale
 - iv) nome dei coniugi

Responsabilità genitoriale

Competenza giurisdizionale → regolamento (CE) n. 2201/2003: capo II, sezione 2
Art. 61 → rapporti con la conv. Aja 1996

Legge applicabile → convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996: capo III
In vigore per l'Italia dall'1/1/2016:
www.hcch.net

Ambito di applicazione

Regolamento (CE) n. 2201/2003: competenza giurisdizionale

Convenzione dell'Aja del 1996: legge applicabile

Regolamento (CE) n. 2201/2003

- Si applica, «*indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale*» (cons. n. 5), alle «*materie civili relative... all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale*» (art. 1 par. 1 lett. b)
- Tali materie riguardano in particolare (art. 1 par. 2):
 - a) il diritto di affidamento e il diritto di visita
 - b) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore
- Misure relative ai beni del minore ma non attinenti alla protezione dello stesso → regolamento (UE) n. 1215/2012: v. cons. n. 9 reg. n. 2201/2003

Convenzione dell'Aja del 1996

- La convenzione determina la legge applicabile:
 - a) dalle autorità degli Stati contraenti nell'esercizio della competenza giurisdizionale (attribuita loro dalla convenzione stessa) «*to take measures directed to the protection of the person or property of the child*»: art. 1.1.a, b
 - b) alla responsabilità genitoriale («*parental responsibility*»): art. 1.1.c

Responsabilità genitoriale: nozione autonoma

Regolamento n. 2201/2003

- I diritti e doveri riguardanti la persona o i beni di un minore di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore (art. 2 n. 7)
- Comprende in particolare:
 - a) il «diritto di affidamento»: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza (art. 2 n. 9)
 - b) il «diritto di visita»: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo (art. 2 n. 10)

Convenzione dell'Aja del 1996

- Comprende «parental authority, or any analogous relationship of authority determining the rights, powers and responsibilities of parents, guardians or other legal representatives in relation to the person or the property of the child» (art. 1.2)

La nozione di «minore» («child»)

Regolamento n. 2201/2003

- Si applica a tutti i minori, non solo ai figli di entrambi i coniugi (come invece originariamente previsto dal reg. n. 1347/2000)
- Nessuna definizione di minore → presupposto della responsabilità genitoriale è la minore età del figlio (salvo il caso di emancipazione, materia esclusa dal regolamento: art. 1.3.d) → questione attinente alla capacità di agire, da determinare in base alle norme di conflitto del foro → in Italia: art. 23 legge n. 218/1995 → legge nazionale della persona (figlio)

Convenzione dell'Aja del 1996

- Nozione autonoma di «children»: la convenzione si applica ai minori dal momento della nascita fino al raggiungimento dei 18 anni di età (art. 2)
- Legge applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti di un figlio >18 anni, considerato «minore» dalla sua legge nazionale → non è determinata dalla convenzione ma dalle norme di conflitto del foro → in Italia: art. 36 legge n. 218/1995

Obbligazioni di mantenimento del coniuge e dei figli

Competenza giurisdizionale →
regolamento (CE) n. 4/2009

Legge applicabile → art. 15 regolamento
(CE) n. 4/2009 → protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007

Ambito materiale di applicazione

Regolamento n. 4/2009

- Si applica alle «*obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*» (art. 1 par. 1)
- obiettivo: garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti (cons. n. 11)

Protocollo dell'Aja del 2007

- Si applica a «*maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity, including a maintenance obligation in respect of a child regardless of the marital status of the parents*» (art. 1.1)

Obbligazione alimentare: nozione autonoma

- Come stabilire se un'obbligazione ha natura alimentare?
- Criterio dello scopo → un'obbligazione è alimentare se diretta a garantire il sostentamento del creditore o se la prestazione è commisurata alle rispettive esigenze e risorse delle parti: cfr. causa C-220/95, *van den Boogaard*
- La prestazione oggetto di un'obbligazione alimentare può consistere non solo in pagamenti periodici di danaro (l'assegno), ma anche in un pagamento in unica soluzione, o nella costituzione di garanzie reali o nel trasferimento di elementi del patrimonio, purché tali prestazioni siano volte a costituire un capitale destinato ad assicurare il sostentamento del creditore